

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 30 GENNAIO 2018.

Presidenza della Vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis.

Deliberazione 30 gennaio 2018, n. 5:

Società partecipate dalla Regione Toscana. Modifiche al piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2017, n. 84 (Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Toscana. Revisione/adozione ai sensi del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come integrato e corretto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto, in particolare, l'articolo 24 del d.lgs. 175/2016, che prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono entro il 30 settembre 2017 alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2017, n. 84 (Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Toscana. Revisione/adozione ai sensi del d.lgs. 100/2017) con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Toscana;

Visto l'ordine del giorno del Consiglio regionale 25 ottobre 2017 n. 661, con il quale, in particolare, si impegna la Giunta regionale ad attivarsi affinché il percorso di razionalizzazione delle società partecipate nel settore termale non determini ulteriori elementi di criticità nella gestione delle strutture termali interessate e nell'indotto ad esse correlato;

Considerato che le società Terme di Montecatini S.p.A., Terme di Casciana S.p.A. e Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A., sono state inserite nel piano di razionalizzazione in quanto il loro oggetto sociale non è ammissibile ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016;

Considerato che le azioni contenute nel piano di razionalizzazione straordinaria prevedono lo scioglimento e la messa in liquidazione delle società Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. e Terme di Casciana S.p.A. e che la deliberazione assembleare della messa in liquidazione sia adottata entro il 31 dicembre 2017;

Preso atto che, visti i tempi per la convocazione dell'assemblea per le deliberazioni conseguenti inerenti alla società Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A., è necessario rivedere il termine previsto nel piano di razionalizzazione di messa in liquidazione della società medesima, posticipandolo al 31 maggio 2018;

Considerato che:

- per la società Terme di Casciana S.p.A., al fine di garantire la proprietà pubblica degli stabilimenti termali, è stato previsto un percorso per la messa in atto delle attività necessarie per riportare in capo alla società immobiliare la piena proprietà degli immobili sui quali vige l'usufrutto a favore della società di gestione Bagni di Casciana S.r.l., partecipata interamente da Terme di Casciana S.p.A.;

- il Comune di Casciana Terme Lari si è dimostrato disposto ad acquisire l'intera partecipazione della società Bagni di Casciana Srl, procedendo successivamente all'apertura parziale verso il mercato privato per l'apporto di capitali e know how nella gestione dell'azienda termale.

Ritenuto che la suddetta operazione consente il controllo pubblico del patrimonio immobiliare di Terme di Casciana S.p.A. e la salvaguardia del territorio e dell'occupazione e si rende pertanto necessario posticipare il termine per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Terme di Casciana S.p.A. al 31 maggio 2018;

Considerato che in merito alla società Terme di Montecatini S.p.A. il piano di razionalizzazione straordinaria prevede la cessione mediante l'esperimento di una gara pubblica, il cui bando deve essere adottato entro il 31 dicembre 2017;

Dato atto che la società è titolare di concessione pubblica e che pertanto la gara sarà preceduta da un accordo col socio Comune di Montecatini in merito alla definizione di alcuni pre-requisiti da richiedersi sulla base della legge regionale 27 luglio 2014, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 5;

Preso atto che tali requisiti saranno da intendersi quali quelli di ammissione alla gara pubblica;

Dato atto che la gara terrà altresì conto della necessità di salvaguardare la proprietà pubblica dello stabilimento "Tettuccio", considerato il suo alto valore artistico e storico;

Ritenuto, nel caso di esito negativo della gara, di procedere alla valutazione dell'ipotesi di conferimento della partecipazione ad un fondo comune di investimento immobiliare chiuso e a tale scopo potrà essere aperta una richiesta di manifestazione di interesse;

Considerato che:

- nel piano di razionalizzazione è previsto che il prezzo per la cessione della partecipazione della società Terme di Montecatini S.p.A. posto a base dell'asta pubblica è pari al valore commisurato al patrimonio netto, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato;
- l'approvazione del bilancio della società Terme di Montecatini S.p.A. è pertanto necessaria ed essenziale per approntare gli atti della gara per la cessione della partecipazione regionale e che tale approvazione è avvenuta in data 29 dicembre 2017.

Ritenuto pertanto opportuno posticipare il termine per la pubblicazione dell'avviso per il bando di gara relativo alla cessione della partecipazione nella società Terme di Montecatini S.p.A. al 31 maggio 2018;

Dato atto che con l'articolo 16, della legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68 (Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017) è stato posticipato il termine previsto per la conclusione delle procedure per l'incorporazione delle società energetiche nell'Agenzia regionale recupero risorse (A.R.R.R.);

Ritenuto pertanto di approvare modifiche e integrazioni alla del. c.r. 84/2017;

Delibera

1. di approvare l'allegato A (Tabella 6 "Azioni, risultati attesi, tempi e impatti finanziari del piano") che sostituisce la corrispondente tabella dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2017, n. 84, prorogando, in particolare, al 31 maggio 2018 i termini per la messa in liquidazione delle società Terme di Chianciano S.p.A. e Terme di Casciana S.p.A. e per la pubblicazione del bando di gara della società Terme di Montecatini S.p.A., nonché prevedendo il termine del 31 dicembre 2018 come fissato dalla l.r. 68/2017 per l'incorporazione delle società energetiche in ARRR;

2. di integrare l'allegato A della del. c.r. 84/2017 relativamente alle modalità di cessione della partecipazione azionaria della società Terme di Montecatini S.p.A. come segue:

- a) in considerazione del fatto che la società è titolare di concessione pubblica, la gara sarà preceduta da un accordo col socio Comune di Montecatini in merito alla definizione di alcuni pre-requisiti da richiedersi sulla base della legge regionale 27 luglio 2014, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 5. Tali requisiti saranno da intendersi quelli di ammissione alla gara pubblica;
- b) la gara terrà conto della necessità di salvaguardare la proprietà pubblica dello stabilimento "Tettuccio", considerato il suo alto valore artistico e storico;
- c) nel caso di esito negativo della gara, si procederà alla valutazione dell'ipotesi di conferimento della partecipazione ad un fondo comune di investimento immobiliare chiuso e a tale scopo potrà essere aperta una richiesta di manifestazione di interesse.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

LA PRESIDENTE

Lucia De Robertis

IL SEGRETARIO

Marco Casucci